

Bruxelles, 9 ottobre 2020
(OR. en)

11726/1/20
REV 1

EMPL 439
SOC 609
SAN 356
EDUC 358
ECOFIN 899

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. prec.:	11079/1/20 REV 1
Oggetto:	Migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori stagionali e degli altri lavoratori mobili Conclusioni del Consiglio (9 settembre 2020)

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio intitolate "Migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori stagionali e degli altri lavoratori mobili", approvate del Consiglio mediante procedura scritta conclusasi il 9 ottobre 2020.

Migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei lavoratori stagionali e degli altri lavoratori mobili

Conclusioni del Consiglio

RICONOSCENDO QUANTO SEGUE:

1. i lavoratori stagionali e una serie di altri lavoratori mobili, compresi i lavoratori distaccati, che spesso lavorano in uno o più Stati membri per un periodo di tempo limitato senza stabilirvisi (di seguito "lavoratori stagionali e altri lavoratori mobili") sono spesso più vulnerabili di altri lavoratori e sono esposti a sfruttamento come anche a condizioni di lavoro e di vita precarie o sfavorevoli (anche per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro e l'alloggio), a violazioni del diritto del lavoro e al mancato rispetto delle norme sul lavoro, e hanno più probabilità di essere esposti a una copertura previdenziale inadeguata;
2. la libera circolazione dei lavoratori e la libera prestazione dei servizi nonché la parità di trattamento sono pietre angolari dell'Unione europea. I lavoratori stagionali e gli altri lavoratori mobili forniscono un contributo importante al mercato interno e hanno continuato a farlo durante la pandemia di COVID-19, dimostrando ancora una volta il ruolo essenziale da essi svolto in vari comparti dell'economia dell'UE;
3. i lavoratori stagionali e gli altri lavoratori mobili sono spesso assunti con contratti di lavoro a tempo determinato, tramite agenzie di lavoro interinale e agenzie di collocamento o catene di subappalto. Specie se non assunti direttamente dal datore di lavoro, spesso non ricevono spiegazioni sufficientemente chiare né protezione in materia di informazioni, obblighi e diritti;
4. la pandemia di COVID-19 rappresenta una grave minaccia per la salute pubblica, con conseguenze serie e diffuse per i sistemi sanitari e assistenziali, come anche per la società, le economie e i mercati del lavoro di tutti gli Stati membri. Ciononostante, le misure senza precedenti adottate dagli Stati membri nel rispondere alla crisi della COVID-19 hanno colpito in modo particolare i lavoratori stagionali e gli altri lavoratori mobili;

5. il contesto della pandemia di COVID-19 ha esacerbato e reso ancor più visibili alcuni dei problemi affrontati dai lavoratori stagionali e dagli altri lavoratori mobili. A loro volta, le cattive condizioni di vita e di lavoro che i lavoratori stagionali e gli altri lavoratori mobili si trovano ad affrontare possono aumentare il rischio di un'ulteriore diffusione di malattie infettive, compreso il rischio di focolai di COVID-19;
6. la crisi della COVID-19 ha palesato la necessità di prendere in esame nuove azioni per una migliore applicazione ed esecuzione delle norme vigenti al fine di proteggere i lavoratori stagionali e gli altri lavoratori mobili e rafforzare la resilienza dell'UE in tempi di crisi. Pertanto, gli Stati membri potrebbero avvalersi dell'insieme degli strumenti attuali – a livello internazionale, dell'UE e nazionale – per risolvere e prevenire i problemi che i lavoratori stagionali e gli altri lavoratori mobili si trovano ad affrontare e per garantirne la protezione;
7. gli Stati membri e le altre parti interessate devono adottare misure adeguate, accelerare la corretta ed effettiva applicazione ed esecuzione della pertinente legislazione nazionale e dell'UE e garantire la trasparenza delle loro azioni;

RAMMENTANDO CHE:

8. i lavoratori stagionali e gli altri lavoratori mobili dell'Unione che esercitano la loro libertà di circolazione ai sensi dell'articolo 45 TFUE godono del diritto alla parità di trattamento, in particolare per quanto riguarda le condizioni applicabili di impiego, di retribuzione e di lavoro. La libera prestazione dei servizi è sancita dall'articolo 56 TFUE;
9. i lavoratori di paesi terzi possono beneficiare del diritto alla parità di trattamento ai sensi della pertinente legislazione dell'UE in materia di migrazione di manodopera;
10. l'esecuzione del diritto dell'UE e nazionale in questo settore è di competenza degli Stati membri;

ACCOGLIENDO CON FAVORE:

11. gli orientamenti relativi ai lavoratori stagionali nell'UE nel contesto della pandemia di COVID-19, adottati dalla Commissione europea il 16 luglio 2020;

12. la risoluzione del Parlamento europeo del 19 giugno 2020 sulla protezione europea dei lavoratori transfrontalieri e stagionali nel contesto della crisi della COVID-19;
13. le iniziative adottate a livello nazionale e gli accordi bilaterali conclusi tra le autorità degli Stati membri per risolvere i problemi che si trovano ad affrontare i lavoratori stagionali e gli altri lavoratori mobili, in particolare nel contesto della crisi della COVID-19;
14. le iniziative settoriali e gli accordi bipartiti e tripartiti conclusi a livello nazionale ed europeo per proteggere questi lavoratori e fornire orientamenti sia a loro che ai loro datori di lavoro;

PRENDENDO ATTO:

15. del lavoro svolto dalla rete EURES, che comprende l'ufficio europeo di coordinamento di EURES e gli uffici di coordinamento nazionali di EURES. Il portale EURES fornisce informazioni pratiche, giuridiche e amministrative dettagliate sulle condizioni di vita e di lavoro in tutti gli Stati membri che possono essere rilevanti per i lavoratori stagionali e gli altri lavoratori mobili;
16. delle attività della piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato, creata nel 2016. La piattaforma ha più volte promosso azioni destinate ai lavoratori stagionali e agli altri lavoratori mobili e ha consentito un apprendimento reciproco sugli approcci efficaci per contrastare il lavoro non dichiarato in settori fortemente dipendenti dal lavoro stagionale transfrontaliero, come l'agricoltura e il turismo;
17. dei lavori della commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, incaricata di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione derivante dalle disposizioni dei regolamenti sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, di facilitare l'applicazione uniforme della legislazione dell'UE, favorendo in particolare lo scambio di esperienze e migliori prassi, e di promuovere e sviluppare la collaborazione tra gli Stati membri dell'UE, anche su questioni attinenti ai lavoratori stagionali e agli altri lavoratori mobili;

18. del ruolo dell'Autorità europea del lavoro (ELA). Una volta pienamente operativa, l'ELA, in cooperazione, se del caso, con altre istituzioni e altri organismi, assisterà la Commissione e gli Stati membri nell'effettiva applicazione ed esecuzione del diritto dell'UE in materia di mobilità dei lavoratori sul territorio dell'UE e di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale all'interno dell'UE. L'ELA opererà nel rispetto del pertinente diritto dell'UE;
19. del quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020, che individua le principali sfide e gli obiettivi strategici per la salute e la sicurezza sul lavoro, presenta le azioni chiave e individua gli strumenti dell'UE;
20. del lavoro svolto dall'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) inteso a rendere i luoghi di lavoro europei più sicuri, più sani e più produttivi a beneficio dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei governi e, in particolare, dei suoi orientamenti del 24 aprile 2020 dal titolo "COVID-19: fare ritorno al luogo di lavoro – Adeguare i luoghi di lavoro e proteggere i lavoratori" e delle sue altre risorse specifiche per la COVID-19 destinate ai datori di lavoro e ai lavoratori;
21. del lavoro del comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (CARIP) volto a promuovere l'applicazione uniforme ed effettiva della legislazione dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
22. degli analoghi orientamenti e risorse preparati dalle parti interessate a livello nazionale e settoriale e destinati ai lavoratori stagionali e agli altri lavoratori mobili, nonché ai loro datori di lavoro;

RICONOSCENDO:

23. il ruolo fondamentale svolto dagli ispettorati del lavoro e dalle altre autorità competenti nel garantire la corretta applicazione ed esecuzione della legislazione e degli strumenti vigenti nel settore della libera circolazione dei lavoratori e della libera prestazione dei servizi, nel settore delle condizioni di vita e di lavoro, compresa la salute e la sicurezza sul lavoro, e nel settore del coordinamento in materia di sicurezza sociale;

24. il ruolo fondamentale svolto dalle parti sociali e l'importanza del dialogo sociale nel sostenere le amministrazioni, i lavoratori e i datori di lavoro ai fini della corretta ed effettiva applicazione della legislazione vigente, nonché nel garantire la rappresentanza dei lavoratori e la comunicazione di informazioni;
25. il ruolo importante svolto dalle pertinenti organizzazioni non governative nel sostenere la corretta ed effettiva applicazione degli strumenti esistenti,

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

INVITA GLI STATI MEMBRI, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE E TENUTO CONTO DELLE CIRCOSTANZE NAZIONALI NONCHÉ NEL RISPETTO DEL RUOLO E DELL'AUTONOMIA DELLE PARTI SOCIALI, A:

26. APPLICARE ed ESEGUIRE pienamente la vigente legislazione dell'UE e nazionale, in particolare nei settori della libera circolazione dei lavoratori e della libera prestazione dei servizi, dell'impiego di cittadini di paesi terzi in qualità di lavoratori stagionali, delle condizioni di lavoro e di vita, compresa la salute e la sicurezza sul lavoro, e del coordinamento in materia di sicurezza sociale, al fine di proteggere adeguatamente i lavoratori stagionali e gli altri lavoratori mobili;
27. FORNIRE ai lavoratori stagionali e agli altri lavoratori mobili informazioni pertinenti, se necessario con il sostegno dell'ELA, in merito ai loro diritti e obblighi, nonché informazioni riguardanti le autorità che assistono i lavoratori stagionali e gli altri lavoratori mobili nel rispettivo Stato membro in tutti i settori summenzionati, nella loro lingua, in particolare se si tratta di una lingua ufficiale dell'UE, o in una lingua che comprendono o che si possa ragionevolmente presumere che comprendano, e in modo chiaro e trasparente;
28. SENSIBILIZZARE i lavoratori stagionali e gli altri lavoratori mobili alle misure di sicurezza nel contesto della pandemia di COVID-19, se possibile con il sostegno delle parti sociali, nella loro lingua, in particolare se si tratta di una lingua ufficiale dell'UE, o in una lingua che comprendono o che si possa ragionevolmente presumere che comprendano, e in modo chiaro e trasparente, comprese informazioni sulle misure da adottare in caso di sintomi della COVID-19;

29. AUMENTARE la trasparenza riguardo alle responsabilità in caso di catene di subappalto affinché i lavoratori mobili e le autorità nazionali siano in grado di individuare la persona o l'entità giuridicamente responsabile del trattamento dei loro reclami; PRENDERE IN CONSIDERAZIONE la possibilità di introdurre limiti alle catene di subappalto nonché alle responsabilità in solido, ove necessario;
30. ESAMINARE la possibilità di stabilire requisiti specifici per le agenzie di lavoro interinale e le agenzie di collocamento che si occupano dei lavoratori stagionali e degli altri lavoratori mobili nell'UE, al fine di garantire che tali agenzie rispettino norme minime di qualità conformemente alla legislazione nazionale e dell'UE e, se del caso, ai contratti collettivi, e non impongano ai lavoratori oneri eccessivi o illegali. Tali agenzie dovrebbero informare i lavoratori, in forma scritta, anche elettronicamente, in merito all'impresa utilizzatrice, al periodo di occupazione, ai principi di retribuzione – compreso il calcolo completo ed eventuali detrazioni automatiche come l'affitto o i costi dell'alloggio o dei necessari dispositivi di protezione – alle condizioni di lavoro, compresi i diritti e gli obblighi delle parti in caso di cessazione del lavoro, ai servizi di consulenza specifici forniti dalle parti sociali o dai servizi pubblici per l'impiego, alle norme e ai diritti in materia di sicurezza sociale, compresa la copertura sanitaria, ai viaggi e all'alloggio, nonché ai servizi di ristorazione. Le informazioni dovrebbero essere fornite nella lingua dei lavoratori, o in una lingua da essi compresa, in modo chiaro e trasparente, prima della partenza e indipendentemente dalla durata del contratto;
31. VALUTARE E AFFRONTARE la situazione specifica dei lavoratori stagionali e degli altri lavoratori mobili in caso di misure connesse alla pandemia, quali blocchi o chiusura delle frontiere, compresa la possibilità di rientrare senza indebite restrizioni agli spostamenti sia nel proprio paese che nello Stato membro ospitante al fine di iniziare o proseguire il lavoro;

32. ESAMINARE se i lavoratori stagionali e gli altri lavoratori mobili dipendono dai datori di lavoro in misura maggiore rispetto agli altri lavoratori; RIFLETTERE sui mezzi per porre rimedio a tali dipendenze; e PRENDERE IN CONSIDERAZIONE la possibilità che i lavoratori stagionali e gli altri lavoratori mobili, durante il soggiorno nello Stato membro ospitante, beneficino dell'alloggio, dei trasporti e di servizi di ristorazione in misura corrispondente a un livello di vita adeguato (quale definito dal diritto e dalle pratiche nazionali) e conforme alle norme generali in materia di salute e sicurezza – anche in situazioni di crisi – in vigore nello Stato membro interessato e a costi non eccessivi rispetto alla qualità del servizio e alla retribuzione netta dei lavoratori;
33. INTENSIFICARE la cooperazione e lo scambio di migliori pratiche tra amministrazioni, anche, se del caso, attraverso gli organismi per la promozione della parità di trattamento, e ASSISTERE i lavoratori dell'Unione e i loro familiari conformemente alla legislazione applicabile dell'UE (ad esempio la direttiva 2014/54/UE), nonché i lavoratori di paesi terzi che beneficiano del diritto alla parità di trattamento ai sensi delle direttive pertinenti (ad esempio la direttiva 2011/98/UE sul permesso unico o la direttiva 2014/36/UE sui lavoratori stagionali);
34. VALUTARE se le ispezioni attualmente previste siano sufficienti a far rispettare la legislazione nazionale e dell'UE in vigore e FISSARE obiettivi per rafforzare le ispezioni, ove necessario;
35. RIFLETTERE, se del caso, sulla propria legislazione in materia di sicurezza sociale per quanto riguarda l'adeguata copertura del lavoro stagionale;
36. FORNIRE, se del caso, accesso a opportunità di miglioramento del livello delle competenze e di formazione;
37. VALUTARE l'opportunità di ratificare la convenzione n. 184 dell'ILO sulla sicurezza e la salute in agricoltura;
38. COLLABORARE con le parti sociali per garantire sostegno ai datori di lavoro nonché ai lavoratori stagionali e agli altri lavoratori mobili e assicurarne la rappresentanza;

39. PROMUOVERE, se del caso, la conclusione di contratti collettivi per i lavoratori stagionali e gli altri lavoratori mobili; e
40. SOSTENERE, se del caso, i servizi di consulenza forniti dai sindacati o da altre parti interessate ai lavoratori stagionali e agli altri lavoratori mobili al fine di promuovere attivamente la libera circolazione dei lavoratori e la libera prestazione di servizi in modo sociale ed equo. ESAMINARE la possibilità di fornire tali servizi in loco;

ESORTA GLI STATI MEMBRI E LA COMMISSIONE EUROPEA, NELL'AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE E TENENDO CONTO DELLE CIRCOSTANZE NAZIONALI, NEL RISPETTO DEL RUOLO E DELL'AUTONOMIA DELLE PARTI SOCIALI, A:

41. COLLABORARE con tutte le parti interessate, in particolare le parti sociali, attraverso i quadri disponibili (ad esempio comitati, agenzie, attività di apprendimento reciproco) al fine di applicare e far rispettare correttamente la legislazione nazionale e dell'UE in vigore;
42. STUDIARE la possibilità di migliorare la raccolta di dati sui lavoratori stagionali e gli altri lavoratori mobili nei settori pertinenti, in sinergia con gli attori pertinenti a livello sia dell'UE che nazionale;
43. VALUTARE eventuali attività congiunte di comunicazione e sensibilizzazione volte, in particolare, a migliorare l'informazione dei lavoratori e dei datori di lavoro e a sensibilizzarli in merito ai loro diritti e obblighi, in particolare per quanto riguarda le condizioni di lavoro e la salute e la sicurezza sul lavoro, in collaborazione con i pertinenti attori nazionali e dell'UE, compresa l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. Inoltre, CONSIDERARE la possibilità di avviare una campagna di comunicazione per illustrare l'effetto positivo e il ruolo essenziale dei lavoratori stagionali e degli altri lavoratori mobili nell'UE per il funzionamento del mercato unico;
44. VALUTARE la possibilità di intensificare la cooperazione tra la Commissione europea e gli organismi nazionali per promuovere la parità di trattamento e sostenere i lavoratori dell'Unione e i loro familiari a norma della direttiva 2014/54/UE, ad esempio attraverso attività di apprendimento reciproco e lo scambio di buone pratiche;

45. LAVORARE INSIEME per prevenire salari inferiori alle norme, altre pratiche di sfruttamento e la tratta di lavoratori stagionali e di altri lavoratori mobili, compreso il rafforzamento della cooperazione amministrativa e la sensibilizzazione in merito ai rischi e a possibili pratiche illegali; e
46. Per quanto riguarda i cittadini di paesi terzi, PROMUOVERE se del caso l'inclusione, negli accordi di partenariato e negli altri accordi pertinenti con i paesi terzi, di disposizioni che vietino le pratiche di assunzione inique, compresa l'imposizione ai lavoratori di spese di assunzione inique da parte di agenzie di collocamento private e/o agenzie di immigrazione nei paesi di origine;

INVITA LA Commissione europea a:

47. COOPERARE con gli Stati membri e le altre parti interessate su questioni relative ai lavoratori stagionali e agli altri lavoratori mobili mediante gli strumenti esistenti a livello dell'UE;
48. COOPERARE con il comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro su questioni relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori stagionali e degli altri lavoratori mobili.
49. VALUTARE se possano essere erogati, a titolo dei programmi esistenti, finanziamenti dell'UE per i servizi di consulenza specializzata forniti dai sindacati o da altre parti interessate ai lavoratori stagionali e agli altri lavoratori mobili, al fine di promuovere attivamente la libera circolazione dei lavoratori in modo sociale ed equo;
50. RIFLETTERE sulle azioni relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori, compresi i lavoratori stagionali e gli altri lavoratori mobili, nel contesto del prossimo quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
51. VALUTARE i settori in cui dovrebbe essere rafforzata la protezione dei lavoratori stagionali e formulare raccomandazioni politiche; e
52. CONDURRE uno studio per raccogliere dati sul lavoro stagionale all'interno dell'UE e individuare le principali sfide incontrate, anche, ove possibile, durante la pandemia di COVID-19, e garantire che i dati personali siano disaggregati per sesso, al fine di facilitare un'analisi di valutazione delle azioni realizzate;

INVITA L'AUTORITÀ EUROPEA DEL LAVORO (ELA) A CONTINUARE A:

53. SOSTENERE gli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le attività nel settore dell'informazione e del coordinamento di ispezioni sul lavoro congiunte e concertate. Tali attività potrebbero includere la comunicazione di informazioni, da parte delle autorità competenti, ai lavoratori e ai datori di lavoro, nonché campagne di sensibilizzazione e ispezioni sul lavoro congiunte o concertate, rivolte in particolare ai settori più esposti al lavoro stagionale;
54. COLLABORARE con la piattaforma europea al fine di rafforzare la cooperazione per contrastare il lavoro non dichiarato (fino alla sua piena integrazione nell'ELA nel 2021) per quanto riguarda le attività mirate ai lavoratori stagionali e agli altri lavoratori mobili, compresa la promozione, tra i lavoratori e i datori di lavoro, di una maggiore consapevolezza dei diritti e degli obblighi al fine di promuovere la transizione dal lavoro non dichiarato al lavoro dichiarato;
55. COLLABORARE con le controparti della rete europea di servizi per l'impiego (EURES) negli Stati membri (fino alla piena integrazione della rete EURES nell'ELA nel 2021) per elaborare attività e materiali specifici relativi ai lavoratori stagionali e agli altri lavoratori mobili; INVITARE l'ufficio europeo di coordinamento di EURES a fornire, sul portale EURES, maggiori informazioni specifiche riguardo ai lavoratori stagionali e ai diritti loro applicabili; e
56. Nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2019/1149, collaborare con la commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale al fine di realizzare sinergie tra il settore della mobilità dei lavoratori e quello del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;

INVITA L'AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA E LA SALUTE SUL LAVORO (EU-OSHA) A CONTINUARE A:

57. Collaborare con il CARIP e le altre parti interessate per continuare a fornire orientamenti e materiale, comprese indagini nonché strumenti e campagne di valutazione dei rischi professionali, in materia di salute e sicurezza sul lavoro dei lavoratori stagionali e degli altri lavoratori mobili.